



Approvato con Delibera n. 40 del Collegio Docenti e n. 232 del Consiglio d'Istituto del 10.11.2023

Il presente regolamento è pubblicato in considerazione dell'interesse principale alla tutela della salute di tutti coloro che frequentano la scuola, fumatori e non fumatori. È appena il caso di sottolineare che la ratio della normativa non vuole avere carattere puramente coercitivo e repressivo, quanto piuttosto una connotazione educativa che si inquadra nell'ambito di un più generale obiettivo di prevenzione dalle dipendenze e di una formazione a sani e corretti stili di vita.

Art. 1 – Riferimenti normativi

- Art. 32 della Costituzione italiana che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 "Divieto di fumare in determinati locali pubblici";
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 – *In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;*
- Legge 689/1981 "Divieto di fumo nei locali interni e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici";
- D. P. C. M. 14/12/1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici".
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507; "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio"
- Circolare del Ministro della Sanità del 28 marzo 2001 "interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo";
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 – "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- D.L. 30.03.2001, 165 – "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni Pubbliche";
- Legge 28/12/2001, n. 448, art. 52, comma 20 "Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico"
- Legge 16.11.2003, n. 3; art. 51 (tutela della salute dei non fumatori);
- Legge 31.10.2003, n. 306; "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003".
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- C. M. 17 dicembre 2004 "Indicazioni interpretative e attuazione dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 sulla tutela della salute dei non fumatori";
- Legge 30.12.2004, n. 311; (Legge finanziaria 2005), art. 1, comma 189 "le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall'art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %";

- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005; “*Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo*”
- Legge Finanziaria 2005; art. 1, comma 189 “*Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumo previste dall’art. 51, comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono aumentate del 10 %*”;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola; “*Divieto di fumo nelle strutture e nei locali dell’istituto*”;
- D.L. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Legge 18 marzo 2008, n. 75 “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della Sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003*”;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall’art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 – “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*”;
- D.L. 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 “*Tutela della salute nelle scuole*” convertito nella L.08/11/2013, n.128”;
- Circolare MIUR n. 527 del 27/01/2014 “*Invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016)*” – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute. (invito alle scuole di dare attuazione all’art. 4, commi 1 e seguenti del D.L. 12/09/2013, n. 104 convertito nella L.08/11/2013, n.128).

Art. 2 - Finalità

1. Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, come sancito dall’art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008;
- b) prevenire la dipendenza dal fumo
- c) motivare i fumatori, abituali e occasionali, a smettere di fumare
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) educare alla sostenibilità dell’ambiente attraverso il rispetto della salute propria e di tutta la comunità scolastica
- f) far rispettare, in maniera efficace, il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, D.L n.104 del 12/09/2013), in tutti i locali e pertinenze, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;

Art. 3 - Spazi soggetti al divieto di fumo

È vietato fumare in tutti gli ambienti dell’Istituto, vale a dire: nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nell’atrio d’ingresso, nell’ufficio del Dirigente Scolastico, nella sala dei Professori, negli uffici di Segreteria, negli spazi riservati al personale ausiliario, nei vani destinati a deposito sussidi e attrezzature, nelle scale, nell’aula magna, nei bagni, nel cortile e, dunque, anche all’aria aperta.

È, altresì, vietato uscire dai cancelli della scuola per fumare durante l’orario scolastico.

Il divieto di fumo si estende anche alle sigarette elettroniche.

Art. 4 - Destinatari

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art.5 – Informazione sul divieto di fumo

La divulgazione dell’informazione inerente il divieto di fumo nella scuola è affidata alla affissione in posizione facilmente individuabile di idonea cartellonistica, al Regolamento d’istituto ed eventuali note integrative (circolari) del Dirigente scolastico nonché all’attuazione di interventi educativi mirati da parte di docenti e/o di personale esperto.

La cartellonistica è rappresentata dal pittogramma che richiama la normativa di riferimento, l’indicazione delle sanzioni applicabili ai trasgressori e del nominativo del personale incaricato alla contestazione e verbalizzazione dell’infrazione, nonché del personale tenuto alla vigilanza, all’accertamento e alla contestazione della violazione del divieto di fumo.

Art. 6 - Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo.

2. È compito dei responsabili preposti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

- Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

3. I responsabili preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico nelle persone di:

- **prof. Salvatore Di Salvo**

- **prof. Benedetto Iannello**

4. Tutto il personale docente ed ATA ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati.

5. Il personale, incaricato della funzione di agente accertatore, deve essere munito di apposita disposizione di nomina. Tale disposizione deve essere esibita dal responsabile preposto al divieto di fumo, qualora il trasgressore contesti l'infrazione, eventualmente accompagnata da un valido documento di riconoscimento, solo nel caso in cui il contravventore non sia a conoscenza delle funzioni del responsabile addetto e comunque solo su esplicita richiesta.

6. Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico. In particolare si rammentano i seguenti articoli del Codice Penale:

a. Art. 337 del Codice Penale - Resistenza a un pubblico ufficiale: "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

b. Art. 496 del Codice Penale - False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri: "Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

Art. 7 - Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa, ovvero al pagamento di una somma che varia da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

2. Ai sensi dell'Art.8 della legge n.584/1975 il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo della sanzione (euro 27.50) ove il pagamento avvenga nel termine di 15 giorni dalla data della contestazione o della notificazione.

3. Ai sensi dell'art.16 della Legge n. 689/1981 qualora il pagamento avvenga oltre il quindicesimo giorno ed entro il sessantesimo giorno dalla contestazione, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

3. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa al pagamento di una somma che varia da €. 220,00 a €. 2.200,00.

4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove esso è previsto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie sopra citate, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere di avviare dei provvedimenti disciplinari.

Art. 8 - Pagamento contravvenzioni

Il pagamento della sanzione, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a - direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per il territorio;
- b - in banca o presso gli Uffici Postali con modello F 23, indicando la causale del versamento;
- c - l'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 9 - Procedura di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili, preposti al controllo, procedono alla contestazione immediata, previo accertamento della violazione e redigono in duplice copia il relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.
3. In caso di trasgressione della norma da parte di un minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.
4. Il verbale viene redatto in duplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata) e una per la scuola. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e riportare, come da protocollo, il timbro dell'istituto.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione, l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 10 – Pubblicità del regolamento

Al fine di garantire ampia informazione e sensibilizzazione in materia, il presente Regolamento verrà essere pubblicizzato adeguatamente, attraverso:

- apposita comunicazione alle famiglie tramite circolare sul ReArgo
- pubblicazione all'albo pretorio dell'Istituto presente sul sito della scuola
- pubblicazione PTOF – Regolamento d'istituto- Allegati, in modo che tutti possano prenderne visione.

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12 - Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, ad effetto immediato dopo la pubblicazione all'Albo, cessano di avere efficacia le norme con esso incompatibili.

Allegati:

Allegato 1: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo

Allegato 2: Nomina preposto alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni.

Allegato 3: Cartello divieto

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N.

In data alle ore nei locali dell'I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate " N. Copernico" siti in Via Roma 250, Comune di Barcellona P.G.(ME), nei quali, ai sensi del D.P.C.M. 14.12.1995, è stato applicato il divieto di fumo, il sottoscritto

..... Agente Accertatore nominato con deliberazione del Dirigente Scolastico, ha constatato che il Sig. nato a

.....residente a in Via ha violato le disposizioni dell'art. 1 della Legge 11.11.1975, n. 584, sanzionate dall'art. 7 della medesima Legge, in quanto:.....

Sanzione pecuniaria da € 27,50 a € 275,00 (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 189)

In relazione alla infrazione, che viene contestata, il trasgressore ha tenuto a dichiarare:

La violazione non è stata contestata immediatamente causa (indicare impedimento: minorenni,):

Il presente verbale viene compilato in due esemplari, uno dei quali viene consegnato all'interessato, presente, che appone la propria firma in calce allo stesso, per ricevuta, non viene consegnato all'interessato perché

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento la Direzione dell'I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate " N. Copernico" presentando o inviando copia della quietanza al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora, entro i termini previsti dalla legge, non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, la Direzione dell'I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate "Copernico" procederà alle conseguenti successive determinazioni.

IL RICEVENTE IL VERBALIZZANTE

Presenza visione -IL TRASGRESSORE

AVVERTENZA: Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o, in assenza, dalla notificazione l'interessato o i genitori possono far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità

A norma dell'art. 16 della L. 24.11.81 n. 689 è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo);

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato per il tramite del Dirigente Scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

Regolamento divieto fumo Allegato 2

Oggetto: Nomina personale interno con funzioni di agente accertatore in applicazione Direttiva P.C.M. 14.12.1995 sul “Divieto di Fumo”.

La sottoscritta Angelina Benvegna Dirigente Scolastico dell’I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate “N. Copernico” di Barcellona P.G.

DELEGA

il Sig. _____

nato ad _____ il _____,

qualifica _____

ad effettuare gli accertamenti e le altre attività previste dagli art. 13, 14, 17 della legge 689 del 24.11.1981 in ottemperanza al divieto di fumo nei locali dell’I.T.T. e Liceo Scientifico Scienze Applicate “N. Copernico” in cui vige il divieto stesso, secondo quanto disposto dalla Legge n. 584/75 e dalla Direttiva P.C.M. 14.12.1995.

Il summenzionato agente accertatore è in possesso di documento di identificazione che, su richiesta, sarà esibito, unitamente alla presente attestazione al trasgressore.

Barcellona P.G.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Angelina Benvegna



**VIETATO
FUMARE**

DECRETO LEGGE n. 104 del 12 settembre 2013 Art. 4 – “Tutela della salute nelle scuole” - commi 1,2,3

LEGGE 16 GENNAIO 2003 n. 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”:

SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 27,50 A € 275,00.

DELEGATI ALLA VIGILANZA SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO:

Prof. DI SALVO

SALVATORE Prof. IANNELLO

BENEDETTO